



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Decreto n. 4/2012

IL GARANTE

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 112 recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”;

VISTA la determinazione adottata d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dottor Vincenzo Spadafora è stato nominato titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112”, che dispone che il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n.112;

VISTO l’articolo 3 del decreto del Garante n. 2/2012 in data 15 ottobre 2012 che, in materia di organizzazione ed articolazione interna dell’Ufficio, stabilisce che il Garante predetermina, con proprio decreto, i criteri generali che devono guidare la scelta dei consulenti e degli esperti dei quali può avvalersi in applicazione della disposizione sopra citata, con particolare riferimento a requisiti, presupposti, tipologie e durata degli incarichi conferibili;

DECRETA

Articolo 1

(Requisiti)

Il Garante può conferire incarichi di collaborazione a consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, anche estranei alla pubblica amministrazione, nei limiti delle risorse del fondo di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112.

I titoli culturali e professionali valutati ai fini del conferimento dell’incarico devono risultare da curriculum vitae allegato al decreto di conferimento.



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

## Articolo 2

### (Presupposti)

Gli incarichi di collaborazione possono essere conferiti dal Garante ai consulenti ed esperti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 per la realizzazione di obiettivi istituzionali corrispondenti alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) le prestazioni e le attività oggetto degli incarichi non possono essere assegnate al personale in servizio presso l'Ufficio per insussistenza delle necessarie, specifiche competenze professionali;
- b) le prestazioni e le attività oggetto degli incarichi fanno riferimento ad obiettivi/progetti specifici fissati dal Garante nell'ambito della programmazione strategica dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Le prestazioni e le attività oggetto degli incarichi sono svolte dai consulenti e dagli esperti senza vincolo di subordinazione.

## Articolo 3

### (Tipologie)

Rientrano, tra le tipologie degli incarichi da conferire ai consulenti ed agli esperti, quelle relative a :

- a) lo studio e la soluzione di questioni specifiche inerenti l'attività dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che condizionino il raggiungimento o il completamento di particolari obiettivi o programmi;
- b) le prestazioni professionali finalizzate alla formulazione di pareri, all'espressione di valutazioni tecniche o giuridiche, non acquisibili né dal personale in servizio presso l'Ufficio né dagli organi di consulenza istituzionale esterni all'amministrazione;
- c) le consulenze legali, al di fuori dell'ordinaria attività di rappresentanza processuale e di patrocinio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, non acquisibili né dal personale in servizio presso l'Ufficio né dagli organi di consulenza istituzionale esterni all'amministrazione;



## *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

- d) gli studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi, normativi o contabili;
- e) gli altri incarichi per prestazioni d'opera intellettuale, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, che richiedano specifiche competenze professionali.

### Articolo 4

#### (Durata)

Gli incarichi ai consulenti ed agli esperti sono sempre attribuiti per un tempo determinato, di norma per una durata non eccedente l'esercizio finanziario nell'ambito del quale sono stati conferiti, e sono rinnovabili, con provvedimento espresso, fino alla scadenza del mandato del Garante.

### Articolo 5

#### (Relazioni periodiche sull'attività e verifica dei risultati)

I soggetti ai quali sono conferiti gli incarichi sono tenuti a presentare al Garante, almeno ogni due mesi e al termine dell'incarico, documentate relazioni scritte relative all'attività svolta nel periodo di riferimento.

Le relazioni devono evidenziare anche in termini quantitativi le attività svolte ed i risultati conseguiti, al fine di porre il Garante in condizioni di valutare tempestivamente il grado di conseguimento dei risultati attesi in relazione all'oggetto dell'incarico e di impartire, se necessario, idonee direttive e correttivi.

### Articolo 6

#### (Trasparenza)

Gli incarichi conferiti, con l'indicazione del nominativo del consulente o esperto, del compenso percepito, dell'oggetto e della durata dell'incarico, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza [www.garanteinfanzia.org](http://www.garanteinfanzia.org).

Roma, 15 ottobre 2012

Vincenzo Spadafora